

Edizione di giovedì 30 Settembre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 27 settembre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

DICHIARAZIONI

La conservazione delle dichiarazioni negli studi professionali: sottoscrizione e consegna
di Alberto Pegoraro – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

IVA

Rimborso Iva pagata nel Regno Unito
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ENTI NON COMMERCIALI

5 per mille anno finanziario 2020: nuove regole di rendicontazione – I° parte
di Luca Caramaschi

IMPOSTE INDIRETTE

L'avviso di liquidazione deve indicare i criteri per il calcolo dell'imposta
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'EBITDA: metrica dannosa nella valutazione delle aziende ma non degli studi di Commercialisti
di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Lavorare in Smart working: benefici per le imprese e i dipendenti

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 27 settembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **54esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata all’**esonero contributivo** per i professionisti iscritti alle **Casse private**, mentre nell’ambito della sessione **“Caso operativo”** sono stati analizzati i **profili sanzionatori** connessi al **credito d’imposta R&S**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono state esaminate le regole che governano l’applicazione dell’**aliquota del 5%** nell’ambito del **regime forfettario**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. INDENNITÀ DI MATERNITÀ DEL PROFESSIONISTA E CALO DEL FATTURATO

2. COMPENSO OCCASIONALE E ALIQUOTA AGEVOLATA FORFETTARIO

SOCIO AMMINISTRATORE: PUÒ BENEFICIARE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO?

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Spese sostenute da un unico condòmino e limite di spesa

Nel caso dei lavori svolti da unico condòmino su parti comuni come funziona il calcolo del limite di spesa?

R.P.

Con la recente risposta all'istanza di interpello n. 620 dello scorso 22 settembre, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto legittimo l'accollo della spesa per interventi su parti comuni da parte di uno o più condòmini: in questo caso il beneficio spetta esclusivamente ai condòmini che realizzano l'intervento, ai quali è imputabile anche il regime di responsabilità in caso di mancata spettanza.

Tutto quanto appena premesso, con specifico riferimento al computo dei limiti di spesa assume rilievo un'altra risposta all'istanza di interpello, la n. 499/2020, con la quale è stato chiarito che il suddetto limite è comunque calcolato in funzione del numero complessivo delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito. Il limite va calcolato, dunque, tenendo in considerazione tutti i condòmini (e non solo le unità riconducibili al condòmino che sostiene la spesa).

9

Esonero contributivo. Criteri per la determinazione del reddito

Per verificare il rispetto del limite dei 50.000 euro ai fini dell'esonero contributivo, devo ricorrere al criterio di cassa o di competenza? Rileva il fatturato o il reddito? E per i forfettari?

F.P.

L'articolo 1 D.M. 17.05.2021 ha fornito specifiche indicazioni con riferimento ai requisiti da possedere per poter beneficiare dell'esonero contributivo.

Per quanto riguarda il limite dei 50.000 euro, questo riguarda il reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione previdenziale nel periodo d'imposta 2019.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività.

Per i soggetti iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti e alla Gestione separata, il

reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero.

Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ..

8

Rottamazione dei debiti: rileva la cedolare secca?

Il reddito da cedolare secca entra nel limite dei 30.000 euro per la rottamazione?

A.P.

Il D.L. 41/2021 ha riconosciuto, a favore dei contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019 (o nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019), un reddito imponibile fino a 30.000 euro, l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Né la norma, né il successivo D.M. 14.07.2021 avevano però chiarito le modalità per la corretta quantificazione del reddito imponibile rilevante.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare 11/E/2021, con la quale è stato chiarito che assume rilievo la somma dei seguenti redditi:

- reddito imponibile Irpef;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

7

Recupero credito d'imposta R&S: sanzioni

Quali sanzioni si applicano in caso di recupero del credito d'imposta R&S? È possibile ricorrere alla

definizione agevolata?

P. R.

Con la circolare AdE 31/E/2020 è stato chiarito che, se a seguito dei controlli è accertato che le attività/spese sostenute non sono ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito "inesistente" per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione la mera esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi.

È in questo caso quindi prevista la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti.

Per tale sanzione non è applicabile la definizione agevolata, ma il contribuente può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.

I competenti Uffici, inoltre, in ragione delle "circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione", possono applicare la predetta riducendola sino alla metà del minimo edittale, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 D.Lgs. 472/1997.

6

Nuova attività e aliquota ridotta per il forfettario

Un contribuente forfettario ha iniziato la sua attività il 12/01/2021 e in un secondo momento (18/05/2021) ha avviato una seconda attività con un differente codice Ateco.

Possono essere entrambe assoggettate all'aliquota agevolata del 5% oppure una deve essere assoggettata al 15%?

G.T.

Il regime forfettario è compatibile con lo svolgimento di più attività. In questo caso regole specifiche governano la compilazione della dichiarazione e la determinazione dell'imposta, a seconda della riconducibilità dei diversi codici Ateco agli stessi o a diversi "gruppi di settore", ad ognuno dei quali è correlato un determinato coefficiente di redditività.

L'aliquota del 5% è applicabile all'intero importo del reddito forfettario e lo svolgimento della nuova attività non preclude la possibilità di ricorrere all'aliquota ridotta.

5

Esonero contributivo e prestazione pensionistica

In merito all'esonero contributivo si chiede conferma che, nonostante la sospensione del versamento dei contributi, l'anno contributivo venga comunque conteggiato come pieno.

R. S. B.

Come chiarito dall'Inps nella circolare 124/2021, Il riconoscimento pieno dell'accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. Per questo motivo, il periodo relativo all'esonero verrà esposto nell'estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge (ad esempio, verifica del limite di 50.000 euro di reddito).

Ove, all'esito di detti controlli, emerga l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, al lavoratore non sarà riconosciuto per intero l'accredito per il periodo oggetto di esonero e si procederà alle consuete attività di recupero per l'importo dell'esonero fruito.

#4

Esonero contributivo per i soci di Snc

Esonero contributivo: per i soci di SNC si può fare riferimento al calo di fatturato della società partecipata?

ST.ASS.B. & V.

Sì, il requisito deve essere verificato sul codice fiscale della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

3

Indennità di maternità del professionista e calo del fatturato

Esonero contributivo: indennità di maternità va conteggiata nei fatturati 2019 e/o 2020 ai fini del calo del fatturato?

ST. ASS. AC

Il caso in esame è stato oggetto di una specifica Faq pubblicata dalla Cassa Forense. Sul punto è stato precisato che l'indennità di maternità percepita dalla Cassa, pur concorrendo alla determinazione del reddito, non rileva ai fini del volume d'affari, ragion per cui non incide sul fatturato del professionista.

Ai fini della verifica del calo del fatturato, quindi, non assume rilievo l'indennità di maternità.

2

Compenso occasionale e aliquota agevolata forfettario

Requisiti forfettario 5%: la percezione di compensi di lavoro occasionale (> 5.000 euro quindi con Inps 335-95) nell'anno precedente, tra l'altro da parte dello stesso committente a cui si fatturerà la maggior parte dei compensi, preclude l'agevolazione?

ST. ASS. B.-T.

Come noto è possibile beneficiare dell'aliquota agevolata del 5% se l'attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni).

Ciò premesso, va comunque ricordato come l'Agenzia delle entrate, già con la circolare 17/E/2012, abbia avuto modo di chiarire che si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente.

L'esistenza del requisito in esame va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolta in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale.

Per esigenze di certezza e di semplificazione l'Agenzia delle entrate, nell'ambito della stessa circolare, ha ritenuto che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l'attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l'attività di collaborazione coordinata e continuativa

sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività.

1

Socio amministratore: può beneficiare dell'esonero contributivo?

Socio artigiano di srl iscritto sia alla gestione artigiani che separata perchè ha un compenso di amministratore ha diritto alla riduzione dell'INPS?

ST.ASS.C.-P.

Non sono previste specifiche preclusioni per l'artigiano che sia anche iscritto alla gestione separata.

L'articolo 1, comma 6, D.M. 17.05.2021 stabilisce tuttavia che l'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Si ricorda, da ultimo, che sono esclusi dal beneficio in esame i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto direttamente dal committente.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



DICHIARAZIONI

La conservazione delle dichiarazioni negli studi professionali: sottoscrizione e consegna

di **Alberto Pegoraro** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il tema della **conservazione su supporti informatici** delle **copie delle dichiarazioni dei redditi** presentate telematicamente dagli intermediari è stata oggetto di **numerosi interventi di prassi**.

L'argomento è stato trattato in più di un **interpello**, in quanto l'assolvimento dell'obbligo di conservazione dei documenti inviati telematicamente all'Amministrazione finanziaria è in molti casi particolarmente **gravoso** sia in relazione alla **disponibilità fisica di spazi adeguati** e sia alla necessità di **garantire nel tempo un agevole accesso** in caso di verifiche da parte degli organi preposti. A ciò va aggiunto il **lavoro di segreteria** necessario per organizzare la **stampa, la raccolta delle firme e la consegna fisica dei dichiarativi ai clienti**.

In particolare, nel corso degli anni, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato e condiviso **possibili soluzioni** ai **problemi dell'apposizione della firma del contribuente** sui documenti da conservare digitalmente e della loro consegna fisica.

In merito alla prima tematica, un primo importante chiarimento al riguardo è arrivato con la [risoluzione 298/E/2007](#) con cui l'Agenzia, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da un **CAF**, ha precisato che, mentre per il contribuente e per il sostituto di imposta la **sottoscrizione della dichiarazione** è un **elemento essenziale del modello**, analoga previsione non ricorre, invece, per il **modello conservato dal soggetto incaricato dalla trasmissione** che quindi può anche **non riportare la sottoscrizione del contribuente**.

Infatti, già con propria [circolare 6/E/2002](#), l'Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che **l'intermediario** conserva una **"copia" della dichiarazione**, mentre l'**"originale"**, debitamente **sottoscritto, deve essere conservato a cura del contribuente o del sostituto d'imposta**.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile in via estensiva anche ai **dottori commercialisti** ([risoluzione 354/E/2008](#)) e ai **sostituti di imposta** che prestano

assistenza fiscale ai propri dipendenti ([risoluzione 194/E/2009](#)) quanto previsto per i CAF con la sopra citata risoluzione, confermando quindi che i **“soggetti incaricati della trasmissione”** possono **conservare le copie** delle dichiarazioni trasmesse **senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente**.

Per quanto riguarda invece l'importante e delicato aspetto della **consegna al contribuente entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione in via telematica della **dichiarazione trasmessa**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.P.R. 322/1998](#), con [risposta all'interpello n. 97 del 06.12.2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto **condivisibile l'assolvimento dell'obbligo di consegna** dei documenti fiscali trasmessi in luogo della consegna fisica, attraverso la loro messa a disposizione in una apposita **area riservata** del sito dello Studio, con possibilità per il cliente di procedere al loro **download**, alla loro **sottoscrizione** e alla loro **conservazione**.

Come ulteriore possibilità di **“consegna telematica”** delle dichiarazioni trasmesse, con [risposta ad interpello n. 518 del 12/12/2019](#) l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la dichiarazione può alternativamente essere **inviata al contribuente al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata**, previa specifica **richiesta sottoscritta dal contribuente stesso** e che la scelta fra l'invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti.

La risposta fornita dall'Agenzia ha inoltre precisato che la **consegna “telematica” della dichiarazione**, attraverso la messa a disposizione su area riservata o il suo invio per posta elettronica, consente al contribuente di scegliere fra:

- stampare, firmare e conservare i documenti su **supporto analogico**;
- conservare la dichiarazione anche in **modalità elettronica** senza applicare le regole specifiche del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD) con obbligo però di riprodurre la dichiarazione su **modello cartaceo** qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
- **conservare digitalmente** la dichiarazione ricevuta e in tal caso la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli **articoli 2 D.M. 17.06.2014 e 20, comma 1-bis, del CAD**, secondo cui i prescritti requisiti di **sicurezza, integrità e immodificabilità** del documento devono essere **garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di **firma elettronica qualificata** o da **firma elettronica avanzata**, apposta dal contribuente medesimo.

Alla luce dei chiarimenti di prassi evidenziati, una **corretta procedura di conservazione digitale** delle dichiarazioni inviate da parte dell'intermediario non può prescindere dai seguenti passaggi:

- ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.P.R. 322/1998](#), **consegna al contribuente entro i 30 giorni successivi dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei documenti trasmessi** e della **comunicazione dell'Agenzia delle Entrate** attestante l'avvenuta

- ricezione** della dichiarazione, alternativamente mediante (i) **messa a disposizione su apposita area riservata** del sito dello Studio; (ii) **invio tramite posta elettronica ordinaria**; (iii) **invio tramite posta elettronica certificata**;
- ai sensi dell'[articolo 3, comma 9-bis, D.P.R. 322/1998](#), **conservazione digitale** a norma da parte dell'intermediario di **copia delle dichiarazioni inviate senza necessità che tale copia riporti la sottoscrizione del contribuente**.

IVA

Rimborso Iva pagata nel Regno Unito

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Scade il 30 settembre la possibilità di richiedere il **rimborso dell'Iva versata nell'anno 2020** in un altro paese comunitario. Entro lo stesso termine il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà **presentare una seconda istanza**, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione.

Nell'ipotesi in cui una **istanza di rimborso Iva venga scartata** in prossimità della scadenza, non è possibile ritrasmetterla salvaguardandone la tempestività nei 5 giorni successivi alla ricevuta di scarto.

Così, ad esempio, se si presenta l'istanza il giorno 30 settembre e viene scartata nello stesso giorno, l'istanza ritrasmessa entro il 5 ottobre, oltre **il termine di scadenza**, è comunque considerata **tardiva**.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso **possono variare a seconda del Paese comunitario**. Nella domanda di rimborso inviata via web la descrizione dei beni deve essere inserita in base ai codici contenuti nell'apposita tabella di riferimento.

L'operazione di **controllo e gestione delle domande**, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal **Centro Operativo di Pescara** ma le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste **all'amministrazione fiscale estera competente**.

Allo stesso modo le informazioni inerenti al **rifiuto dell'istanza**, da parte dell'amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Per quanto riguarda l'Iva versata nel **Regno Unito nell'anno 2020**, la procedura di rimborso è **scaduta il 31 marzo 2021**, ad **esclusione dell'Irlanda del Nord** per la quale vale il termine del **30 settembre** per la richiesta di **rimborso dell'Iva applicata sui beni**.

Qualsiasi Iva corrisposta nel Regno Unito (Irlanda del Nord esclusa), **dopo il 1° gennaio 2021**, potrà essere recuperata utilizzando la cosiddetta **Tredicesima Direttiva** in precedenza applicabile dal Regno Unito alle sole imprese extra-UE.

Il contribuente che vuole richiedere il rimborso **non deve essere registrato** (o idoneo ad essere registrato) **con una partita Iva nel Regno Unito**, non deve avere sede legale o residenza nel Regno Unito e **non deve effettuare forniture nel Regno Unito**. Per **forniture** si intende qualsiasi vendita effettuata sul territorio britannico, sia occasionale che abituale.

Occorre prestare attenzione anche **ai termini di presentazione della domanda**, tenendo conto che attualmente il Regno Unito fa riferimento a periodi di un anno dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo (precedentemente era da gennaio a dicembre) e il **termine per la richiesta di rimborso cade il 31 dicembre di ciascun anno**.

Le richieste per il rimborso dell'Iva nel Regno Unito (Irlanda del Nord esclusa), per costi sostenuti **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021**, dovranno essere presentate entro e **non oltre il 31 dicembre 2021**.

La *British Administration for Revenue & Customs* (**HMRC**, paragonabile alla nostra Agenzia delle entrate) impone una richiesta di rimborso che copra un **periodo minimo di tre mesi**, con un **massimo di dodici mesi** con periodo temporale annuale (anno/periodo prescritto) che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per quel che riguarda le **soglie di rimborso** per un periodo inferiore ai dodici mesi **l'importo minimo della richiesta è di £130**.

Le aziende italiane ed europee potranno presentare la richiesta di rimborso dell'Iva corrisposta in Gran Bretagna utilizzando il **modulo VAT65A**.

Number	Nature of goods or services	Name of supplier	Address of supplier	VAT Registration Number	Date of invoice DD MM YYYY	Invoice number	Amount of tax £

Nella richiesta di rimborso Iva gli esportatori italiani devono includere anche il **“certificato di Partita Iva italiano”** che attesti la comprovata registrazione dell'attività in Italia.

Il certificato deve contenere il nome, l'indirizzo e il timbro ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, il nome della persona a cui fa capo il business e l'indirizzo dell'attività, la natura dell'attività ed il numero di partita Iva dell'attività.

Il certificato avrà **validità di dodici mesi** e sarà accettato per tutti i rimborsi effettuati durante quel periodo.

Alla fine dei dodici mesi bisognerà inviare un **nuovo certificato** in allegato alla successiva richiesta di rimborso dell'Iva. Inoltre, il certificato può anche essere compilato utilizzando il modulo VAT66A dell'HMRC e deve contenere tutte le informazioni richieste.

Il richiedente deve poter **dimostrare di essere in possesso delle fatture, buoni o ricevute dei fornitori** contenenti: un numero identificativo, nome, indirizzo e numero di partita Iva del fornitore, il nome e indirizzo del richiedente, dettagli di beni o servizi forniti, la data di fornitura del bene/servizio, il costo dei beni o servizi (Iva esclusa), l'aliquota Iva e l'importo dell'Iva addebitata. Se la spesa ha un valore pari o **inferiore a 250£ sono richiesti dati semplificati**.

Nel caso in cui il richiedente abbia importato merci nel Regno Unito, dovrà essere in possesso del certificato VAT di importazione o altro documento doganale che mostri l'importo dell'imposta pagata. Con la domanda il contribuente deve fornire gli **originali di tutte le fatture e i documenti di importazione** (le copie non sono accettate).

ENTI NON COMMERCIALI

5 per mille anno finanziario 2020: nuove regole di rendicontazione – I° parte

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come già ricordato in un [precedente contributo](#), in data **17 settembre 2020** è approvato in Gazzetta Ufficiale il [D.P.C.M. 23.07.2020](#) con il quale sono state disciplinate le modalità e i termini per l'accesso al **riparto del 5 per mille** dell'Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell'[articolo 4 D.Lgs. 111/2017](#), uno dei quattro decreti delegati che attualizza la **Riforma del Terzo Settore**.

Di recente, in **attuazione** di quanto previsto dall'[articolo 16, comma 1](#), del citato D.P.C.M., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto direttoriale n. 488 del 22.09.2021](#), ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del **5 per mille** unitamente alle **linee guida** per la loro compilazione e per quella della **relazione illustrativa**.

Tenendo conto che l'[articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020](#) prevede espressamente che “*le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore*”, e che ad oggi in Runts non risulta ancora operativo, le nuove linee guida specificano che le stesse risultano per ora applicabili **in via transitoria** – a partire dal contributo del **5 per mille relativo all'anno finanziario 2020** ([articolo 3 del nuovo Decreto 488/2021](#)) – ai soli soggetti previsti dall'[articolo 1, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020](#) e cioè:

- **enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#),
- **associazioni di promozione sociale**, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'[articolo 7 L. 383/2000](#),
- **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera a\), del citato D.Lgs. 460/1997](#), indicati nell'[articolo 2, comma 4-novies, lettera a\), D.L. 40/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.

Si tratta, quindi, dei soli soggetti che percepiranno il **contributo del 5 per mille** dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tanto premesso, vediamo di esplicitare, in **due differenti contributi**, il contenuto di queste **nuove linee guida** che accolgono i numerosi **interventi di semplificazione** recati dal citato D.P.C.M. 23.07.2020.

Tra questi citiamo **l'eliminazione dell'obbligo** di inviare i **giustificativi di spesa**; il divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche; l'obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di **importo superiore a 20.000 euro** e il **divieto di erogazioni in contanti** a soggetti diversi da persone fisiche.

La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa

Tutti i soggetti beneficiari, **indipendentemente** dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il **rendiconto** e la relativa relazione illustrativa **entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo**. Allo stesso tempo, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di **conservare** presso la propria sede il rendiconto e la relazione, **unitamente ai giustificativi di spesa**, per **10 anni** decorrenti dalla data di redazione del rendiconto, con **l'obbligo di esibirli** in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.

La trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa

Solo i soggetti beneficiari di contributi **pari o superiori a 20.000 euro** hanno l'obbligo di trasmettere il **rendiconto e la relazione illustrativa** entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.

Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, **con esclusione** dei **giustificativi di spesa**, i quali non dovranno essere inviati, bensì **conservati in originale** ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, e la relazione illustrativa **devono essere trasmessi** – insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante – all'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto: il codice fiscale dell'ente, la denominazione, una **dicitura indicativa del contenuto** (es. "rendiconto", "integrazione al rendiconto", "accantonamento", ecc.) e l'anno finanziario di riferimento.

Non saranno accettati rendiconti con **altre forme di redazione e trasmissione**: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con **inoltri separati per ciascuna annualità**.

La pubblicazione del rendiconto

Il **D.P.C.M. 23.07.2020** ha introdotto, all'[articolo 16, comma 5](#), l'ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di **pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni** dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa (va precisato che **l'obbligo di pubblicazione** non si estende all'elenco dei giustificativi di spesa e riguarda soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo **pari o superiore a 20.000 euro**).

Entro **7 giorni successivi alla pubblicazione** del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono **trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione**, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto **cinque per mille**") e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della pec deve essere **indicato il link della pagina web** nel quale il rendiconto è stato pubblicato. Va evidenziata la rilevanza di tale adempimento che **permette all'Amministrazione**, a sua volta, di adempiere all'obbligo, previsto dall'[articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020](#), di pubblicazione **nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale** del link al rendiconto pubblicato sul sito web dell'ente beneficiario. Resta naturalmente in **facoltà** degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: **le linee guida raccomandano** tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di *accountability* del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

IMPOSTE INDIRETTE

L'avviso di liquidazione deve indicare i criteri per il calcolo dell'imposta

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NON QUOTATE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*“In materia di **imposta di registro** su **atti giudiziari** definitivi di procedimenti nei quali il contribuente è stato parte, l'**avviso di liquidazione** può ritenersi **adeguatamente motivato** anche quando, riportando esso gli **estremi identificativi essenziali** sia dell'**atto giudiziario** medesimo (**natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione**) sia dei **criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto** (**base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta**), **non alleggi l'atto in sé**”. È questo l'importante principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con la sentenza n. 26340 depositata ieri, 29 settembre.*

A due contribuenti venivano notificati **avvisi di liquidazione** per l'**imposta di registro** dovuta su una sentenza del Tribunale con la quale erano stati **condannati ad un risarcimento danni**.

I contribuenti proponevano **ricorso per Cassazione**, evidenziando che nell'avviso di liquidazione non era stato specificato il **Tribunale che aveva emesso la sentenza**, essendosi gli Uffici limitati a richiamare soltanto il **numero di pubblicazione** (peraltro **senza allegarla**).

Sottolineavano, inoltre, che l'**imposta di registro** che avrebbe potuto essere loro richiesta in versamento era esclusivamente quella riconducibile al **risarcimento danni liquidato nei loro confronti**, dovendo essere invece **escluse dal computo** tutte quelle somme evidentemente riconducibili ad **altre parti processuali**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha ritenuto **fondate le doglianze dei contribuenti**. Invero, come prevede il noto [articolo 7 L. 212/2000](#), gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i **presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** che determinano la decisione dell'Amministrazione. Inoltre, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere **allegato**.

Con specifico riferimento, poi, all'**imposta di registro**, è previsto dall'**articolo 52, comma 2 bis**,

D.P.R. 131/1986 che, se la motivazione fa riferimento ad un **altro atto** non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere **allegato all'atto che lo richiama**, salvo che quest'ultimo **non ne riproduca il contenuto essenziale**.

Citando dunque la precedente **pronuncia n. 239/2021** la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che *“in tema di **imposta di registro**, l'avviso di liquidazione emesso ex **articolo 54, comma 5, D.P.R. 131/1986** in relazione ad un atto giudiziario deve contenere **l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e l'imposta liquidata**, ma **non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale**”*.

La Corte di Cassazione ritiene infatti di **non** poter abbracciare un'interpretazione **“formalistica”** dell'obbligo di motivazione, dovendo invece lo stesso essere valutato alla luce del **principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente**: considerato che l'atto, quindi, è già noto al contribuente, l'**allegazione** dello stesso risulterebbe **superflua**, determinando esclusivamente un eccessivo **aggravamento degli oneri** connessi alla potestà impositiva.

È quindi necessaria una **valutazione della singola fattispecie**, al fine di verificare se il contribuente è stato posto nelle **condizioni di comprendere prontamente e esattamente gli elementi della richiesta**, escludendo quindi **attività di ricerche** che **eroderebbero i termini di impugnazione**; in questo senso, pertanto, ben potrebbe **la semplice allegazione della sentenza** non essere ritenuta sufficiente, soprattutto in tutti quei casi in cui **l'elevato grado di complessità delle statuizioni giudiziali** non assicurano un'agevole comprensione delle modalità di determinazione della base imponibile (**Cassazione, n. 21713/2020**).

Nello specifico caso delle **sentenze** o dei **lodi**, pertanto, questa valutazione di **“congruità motivazionale”** richiede un controllo ancora più **“sostanziale”**, dovendo tenere conto della **complessità delle statuizioni giudiziali tassate**.

Orbene, **nel caso di specie**, l'avviso di liquidazione faceva riferimento alle **norme applicate** (**articoli 37 e 57 D.P.R. 131/1986, 8 Tariffa all.**) e al **numero della sentenza tassata**, senza però richiamare il Tribunale che l'aveva emessa, richiamando poi la seguente **motivazione “registro: altre voci – prop. 109T 450.359,00”**.


Pur avendo i contribuenti partecipato al giudizio, **gli elementi recati nell'avviso di liquidazione non erano idonei a dare evidenza dei criteri di determinazione dell'imposta dovuta**, considerato che la sentenza tassata presentava **vari capi di condanna a carico di numerosi convenuti (amministratori e sindaci)**, con **importi risarcitori diversi a seconda della quota-parte di responsabilità accertata** in capo a ciascuno.

Gli **avvisi di liquidazione** sono stati pertanto **annullati**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'EBITDA: metrica dannosa nella valutazione delle aziende ma non degli studi di Commercialisti

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**



Walter Pellegrini, Commercialista, Distretto Tessile, Prato, Lunedì ore 15:32.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

“When people are talking about that sort of thing either they’re trying to con you in some way or they’re con themselves to a great degree” (quando qualcuno parla di questo genere di cose, o sta cercando di ingannarti in qualche modo o sta ingannando sé stesso al massimo grado).

Questa, in breve, l’opinione di Warren Buffett, il più famoso investitore al mondo, sull’EBITDA, uno dei margini di bilancio oggi più diffusi e conosciuti. L’opinione è la stessa da sempre e più volte ha ribadito il concetto per cui è da considerare una metrica estremamente fuorviante che può essere utilizzata in modi dannosi (*“very misleading statistic and it can be used in pernicious ways”*). Il suo amico e socio Charlie Munger è stato addirittura ancora più diretto e scurrile nel definirla (*“every time you saw the word EBITDA, you should substitute the word “bullshit earnings”*).

Gli *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation*, o l’EBITDA, rappresenta l’utile più imposte, interessi e ammortamenti (laddove *Depreciation* si riferisce ai beni materiali, *Amortization* a quelli immateriali). È una misura di performance che ci fornisce la dimensione della profittabilità della gestione operativa di un’attività, e, in più, “assomiglia” ad un flusso di cassa. Viene utilizzato ad esempio dalle banche per verificare la capacità di un’azienda di ripagare debito nel breve termine, oppure nel *private equity* per valutare un target in ipotesi di acquisizione, o ancora per confrontare aziende che operano in regimi fiscali e contabili differenti.

Perché, quindi, tale indicatore viene definito “ingannevole” da chi, sulla sua capacità di valutare aziende attraverso i bilanci, ha costruito un impero?

Continua a leggere [qui](#)

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Lavorare in Smart working: benefici per le imprese e i dipendenti

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Volevamo diventare digitali e non trovavamo mai il tempo per fare il passo? Sognavamo di lavorare dal tavolo di un bar così come vedevamo accadere nei telefilm americani?

A causa dell' emergenza COVID liberi professionisti, lavoratori dipendenti ed imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla loro volontà, hanno dovuto **riorganizzare il proprio lavoro**, obbligati – letteralmente – a **portarsi l'ufficio a casa**.

Con l'avvento dello **smart working** l'organizzazione precedente è stata stravolta, come sono stati stravolti i metodi di lavoro.

Ci basta pensare a quanta documentazione cartacea è diventata improvvisamente digitale, alle nuove piattaforme per la gestione di riunioni, alla crescita esponenziale dei *software opensource* con finalità molteplici come – giusto per fare un esempio – l'archiviazione condivisa di documenti.

Ora, possiamo serenamente dichiararlo, sia le imprese che i lavoratori hanno scoperto che implementare lo *smart working* come progetto strategico, porta notevoli benefici per entrambe le parti.

Il lavoro acquisisce una nuova dimensione, generatrice di comportamenti virtuosi come **responsabilità e produttività**.

I lavoratori dipendenti disposti a mettere in campo la propria capacità organizzativa e la propria autonomia, colgono senza dubbio alcuno i benefici dello *smart working* e ne diventano paladini.

Ecco dunque una lista dei possibili benefici per le imprese che implementano lo **smart working strategico**:

- lavorando per obiettivi, il dipendente aumenta il proprio *commitment* e – statistiche alla mano – la sua produttività aumenta;
- definire gli obiettivi in modo chiaro per i propri collaboratori, comporta che l'impresa abbia prima definito i propri;
- percepita come realtà innovativa, aperta al cambiamento, l'impresa ci guadagna in reputazione;
- prevedendo la restituzione di uno specifico risultato, il bisogno di controllo si riduce e

valori come la fiducia e il coinvolgimento, alla base dello *smart working*, permeano il rapporto di lavoro;

- diminuisce il tasso di assenteismo;
- intervengono necessarie revisioni organizzative e di processo e l'**innovazione** e il **miglioramento continuo** diventano pane quotidiano;
- l'innovazione spinge il bisogno di formazione, aumentano le skills dei dipendenti e cresce la competenza assoluta dell'impresa;
- la revisione e riorganizzazione degli spazi aziendali riduce il fabbisogno di metri quadrati. Ne beneficia il conto economico per la riduzione dei costi fissi e l'impatto ambientale si riduce (illuminazione, riscaldamento, raffrescamento etc.);
- la scoperta delle video call riduce all'indispensabile i viaggi: ci si muove quando davvero si può fare la differenza;
- **riduzione dei costi, ottimizzazione dei processi, produttività dei lavoratori** contribuiscono ad una **maggiore redditività dell'azienda**, che diventa più forte nella competizione globale;

Parimenti, anche i lavoratori dipendenti che abbracciano la modalità lavorativa dello *smart working*, incontrano molti benefici:

- riescono a conciliare meglio la vita professionale e quella personale (**work-life balance**);
- riducono notevolmente i tempi e i costi di spostamento per recarsi nel posto di lavoro;
- hanno più tempo da spendere con le loro famiglie e per i loro interessi personali;
- si sentono valorizzati professionalmente e la loro soddisfazione aumenta;
- si percepiscono parte integrante attiva e proattiva dell'impresa per cui lavorano e ne condividono i valori.

Sta nella capacità di collaborare di entrambe le parti l'opportunità di costruire insieme nuovi modelli organizzativi e di lanciare le imprese verso un futuro che ha come focus la **sostenibilità sociale e ambientale**.

